



Fondazione Orchestra Regionale Toscana

Statuto

in vigore dal 30 marzo 2015 (aggiornato il 22 dicembre 2015)

Titolo I - Principi Generali

Art. 1 Denominazione e natura giuridica

1. La Fondazione Orchestra Regionale Toscana è stata costituita l'11 luglio 1980 per iniziativa della Regione Toscana, della Provincia e del Comune di Firenze.
2. La Fondazione ha personalità giuridica di diritto privato.
3. La Fondazione ha sede legale in Firenze.
4. La Fondazione è stata riconosciuta Istituzione Concertistico Orchestrale (ICO) ai sensi dell'art. 28, IV° comma, legge 14 agosto 1967 n. 800, con Decreto Ministeriale del 29 aprile 1983.

Art. 2 Scopi e finalità

1. La Fondazione opera in favore della comunità regionale, con lo scopo di promuovere lo sviluppo e la diffusione della cultura musicale in tutte le sue forme in Toscana.

In particolare, per raggiungere questi scopi, la Fondazione:

- a) gestisce un'orchestra stabile professionale per realizzare con continuità programmi di produzione e di distribuzione musicale a Firenze e in Toscana;
 - b) collabora con le istituzioni musicali e teatrali pubbliche e private e con le amministrazioni locali della Toscana anche allo scopo di realizzare specifici programmi di coproduzione di rilevante livello artistico che interessano più sedi in Regione, nonché realizzare scambi e collaborazioni con analoghe istituzioni italiane e straniere; promuove reti di sviluppo della musica e coproduzioni nazionali e internazionali.
 - c) assume iniziative per favorire il coordinamento delle attività musicali in Toscana in conformità agli indirizzi della programmazione regionale, con particolare attenzione all'utilizzo dei mezzi di diffusione di massa quali: radio, televisione e web;
 - d) gestisce l'attività spettacolistica svolta all'interno del Teatro Verdi di Firenze sia in proprio che organizzata da terzi, nonché l'attività di ritrovo e di ristorazione, di commercio e servizi per il pubblico aventi per oggetto la promozione e la valorizzazione del Teatro e del patrimonio della Fondazione;
 - e) allestisce centri di documentazione e banche dati inerenti l'attività realizzata dalla Fondazione;
 - f) produce materiale didattico, promuove e finanzia borse di studio ed assegni per valorizzare la cultura musicale e il patrimonio teatrale;
 - g) assume la funzione di ambasciatore della cultura Toscana in Italia e all'estero in tutti quei casi in cui la Regione e le altre Istituzioni correlate lo richiedono;
 - h) definisce i propri programmi di attività secondo criteri di economicità ed attua una politica di pianificazione integrata con l'attività di Fondazione Toscana Spettacolo e Fondazione Sistema Toscana.
2. La Fondazione potrà compiere tutti gli atti e negozi e prendere tutti i provvedimenti utili al raggiungimento dei fini sopra esposti, compresa l'acquisizione di immobili per svolgere la sua attività, gli uffici ed i servizi.
 3. La Fondazione non ha scopo di lucro.

Art. 3 Attività della Fondazione

1. Per il perseguimento dei propri fini la Fondazione:

- a) realizza prevalentemente con i propri complessi artistici stabili concerti sinfonici, sinfonico-corali, corali, polifonici, da camera ed esecuzioni liriche in Toscana, in Italia e all'estero;

- b) realizza produzioni discografiche, video multimediali e affini, provvede alla loro diffusione su tutti i canali distributivi e di comunicazione disponibili;
- c) organizza corsi di formazione e aggiornamento professionale, nonché scuole di eccellenza artistico-professionale nel settore di competenza;
- d) cura la conservazione e la gestione del proprio patrimonio storico costituito dalla biblioteca, dall'archivio storico, dagli archivi di etnomusicologia, dagli archivi di registrazione musicale su dischi, nastri ed ogni altro supporto, nonché da quanto altro inerente agli sviluppi delle discipline musicali e al Teatro Verdi di Firenze;
- e) promuove pubblicazioni, corsi, concorsi, convegni, conferenze ed ogni iniziativa atta alla divulgazione e alla elevazione della cultura musicale e teatrale;
- f) svolge attività commerciali ed accessorie conformi agli scopi istituzionali;
- g) partecipa ad associazioni, enti ed istituzioni pubbliche e private la cui attività sia rivolta al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima;
- h) amministra i beni di cui è proprietaria o di cui ha comunque il possesso;
- i) compie tutti gli atti e negozi, anche immobiliari o finanziari, utili al raggiungimento dei fini statutari.
- l) La Fondazione opera secondo criteri di imprenditorialità ed efficienza.

Titolo II - Patrimonio e proventi

Art. 4 Composizione del patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:
 - a) dal fondo di dotazione formato dai conferimenti in denaro ed in beni materiali e immateriali effettuato dai fondatori;
 - b) da ogni altro bene immobile o mobile pervenuto o che pervenga a qualsiasi titolo;
 - c) da erogazioni, donazioni, lasciti, eredità e da quant'altro pervenga alla Fondazione con espressa destinazione ad incremento del fondo di dotazione;
 - d) dagli avanzi di gestione conferiti al patrimonio con delibera del Consiglio di Amministrazione.
2. Hanno concorso inizialmente al patrimonio della Fondazione:
 - a) la Regione Toscana;
 - b) il Comune di Firenze;
 - c) la Provincia di Firenze.
3. Possono concorrere al patrimonio della Fondazione successivamente altri soggetti pubblici o privati.

Art. 5 Destinazione dei proventi e del patrimonio

1. I proventi della Fondazione devono essere interamente destinati agli scopi istituzionali. Ad essi possono essere destinati gli eventuali avanzi di gestione.
2. La Fondazione non può distribuire utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
3. In caso di liquidazione il patrimonio della Fondazione è devoluto a enti e istituzioni similari che operano con finalità analoghe nel settore dello spettacolo, della cultura, della educazione e della formazione musicale, con fini di pubblica utilità individuati dal liquidatore, sentite le Autorità competenti.
4. I beni immobili eventualmente conferiti in uso alla Fondazione da Enti pubblici in conto patrimonio sono esclusi dalla liquidazione e restituiti agli enti medesimi. I beni immobili di proprietà della Fondazione sono alienabili, fatto salvo specifici vincoli.

Art. 6 Finanziamento dell'attività

1. La Fondazione provvede al finanziamento della propria attività mediante:
 - a) i proventi patrimoniali e di gestione;
 - b) i finanziamenti e i contributi di soggetti pubblici e privati destinati alla gestione.

2. La Fondazione può accettare donazioni, eredità e conseguire legati. Gli immobili eventualmente compresi nelle donazioni, eredità o legati devono essere venduti, salvo che vengano destinati allo svolgimento delle attività proprie e fatto salvo eventuali vincoli insiti nelle donazioni, eredità e lasciti.

3. La Fondazione ha il diritto esclusivo all'utilizzazione della propria immagine, ivi incluso l'uso del proprio nome, denominazione, storia, nonché delle denominazioni delle manifestazioni dalla stessa organizzate. La Fondazione può consentire o concedere l'uso dei predetti diritti per iniziative compatibili e/o strumentali con le proprie finalità.

Titolo III - Organizzazione

Art. 7 Organi

1. Sono organi della Fondazione:

- a) il Presidente
- b) il Consiglio di Amministrazione
- c) il Revisore unico

2. Ciascuno degli organi della Fondazione nella prima seduta successiva alla nomina, verifica che i suoi componenti siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dalla legge, dallo statuto e dal codice etico. Nel caso in cui la verifica abbia esito negativo ne dichiara la decadenza e ne promuove la sostituzione.

3. I componenti degli organi della Fondazione di cui alle lettere a, b e c, decadono di diritto dalla nomina nelle seguenti ipotesi:

- a) perdita dei requisiti per la partecipazione all'organo;
- b) mancata partecipazione a tre sedute consecutive nell'organo del quale fanno parte senza giustificazione.

4. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione non appena ricorrono le condizioni che la rendono necessaria, previa tempestiva comunicazione dell'avvio del procedimento a chi lo abbia nominato. La decadenza può essere pronunciata anche su richiesta di chi abbia nominato il singolo componente.

5. I componenti degli organi della Fondazione non possono prendere parte alle deliberazioni nelle quali abbiano, per conto proprio o di terzi (ivi comprese le società delle quali siano amministratori, sindaci o dipendenti e quelle dalle stesse controllate o che controllino direttamente o indirettamente), interessi in conflitto con quelli della Fondazione. Essi si considerano presenti ai fini della validità della costituzione dell'organo.

Titolo IV - Fondatori

Art. 8 Fondatori

1. Sono fondatori la Regione Toscana, il Comune di Firenze e la Provincia di Firenze.

2. Possono acquisire successivamente la qualifica di Fondatori altri soggetti pubblici o privati che si obbligano a concorrere al patrimonio della Fondazione e alla gestione con apporti in denaro minimi definiti dal Consiglio di Amministrazione con propria delibera.

Art. 9 - Amici della Fondazione

1. Al fine di incentivare e favorire il sostegno all'attività della Fondazione da parte di soggetti pubblici e privati è istituita una apposita categoria di benefattori denominata Amici dell'ORT.

2. Si diventa Amici dell'ORT in base al contributo annuo versato a favore delle iniziative che la Fondazione specificherà ai destinatari di tali sostegni.

3. La denominazione di Amico sarà assegnata in base al contributo minimo versato che verrà deciso con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione: Sostenitore, Donatore, Benefattore, Mecenate.

4. La qualifica di Amico non dà diritto alla partecipazione alla vita sociale della Fondazione.

Titolo V - Consiglio di Amministrazione

Art. 10 Composizione del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, compreso il Presidente, ed è costituito come segue:

- a) tre consiglieri nominati dalla Regione Toscana;
- b) un consigliere nominato dal Comune di Firenze;
- c) un consigliere nominato in rappresentanza degli altri eventuali Fondatori aventi diritto al voto.

2. In caso di mancanza di componenti di cui alle lettere b) e c) del presente comma o di uno di essi, il Consiglio può provvedere alla nomina del/i membro/i mancanti per cooptazione, scegliendo fra personalità della cultura e delle professioni. Quest'ultimi membri decadono automaticamente dalla nomina di consigliere nel momento in cui siano eleggibili i rappresentanti di cui alle lettere b) e c).

3. Il Consiglio nomina, nel proprio ambito, con le modalità stabilite dall'art. 13, comma 4, il Presidente e il Vice-Presidente della Fondazione.

Art. 11 Durata in carica del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni dalla nomina da parte dei soggetti competenti. I suoi componenti possono essere riconfermati. In caso di vacanza nel corso del quinquennio il nuovo Consigliere rimane in carica fino alla scadenza dell'organo.

Art. 12 Funzioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione:

- a) approva il bilancio di esercizio;
- b) delibera le modifiche dello statuto, l'eventuale scioglimento e la nomina del liquidatore;
- c) approva i programmi di attività artistica che devono essere accompagnati da proiezioni economiche che ne dimostrino la compatibilità con il preventivo dell'esercizio in corso e degli esercizi futuri;
- d) stabilisce gli indirizzi di gestione economico-finanziaria della Fondazione e definisce gli apporti in denaro per l'acquisizione della qualità di Fondatori;
- e) approva il regolamento di organizzazione della Fondazione e gli altri codici interni;
- f) determina le deleghe al Direttore generale della Fondazione;
- g) nomina il Direttore artistico e le altre eventuali funzioni apicali della Fondazione;
- h) ha ogni potere che non sia attribuito dalla legge o dallo statuto ad altri organi.

2. Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Presidente e ad uno o più dei suoi componenti particolari poteri determinando i limiti della delega.

Art. 13 Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, di regola, almeno quattro volte all'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne facciano richiesta motivata per iscritto almeno tre Consiglieri.

2. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'indicazione dell'ordine del giorno delle materie da trattare devono essere inviati a mezzo di lettera raccomandata almeno sette giorni prima della riunione al domicilio dei singoli Consiglieri. Altri mezzi di convocazione, purché scritti quali fax o email sono leciti e sostitutivi di quanto sopra purché deliberati dal Consiglio e abbiano certezza di ricezione.

Nei casi di urgenza la convocazione avviene mediante comunicazione scritta da inviare almeno tre giorni prima della riunione, anche a mezzo di telegramma, telefax, email o altro strumento che dia certezza di ricezione.

3. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica ed è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4. Le modifiche statutarie compreso lo scioglimento, vengono adottate a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio d'Amministrazione.
5. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
6. I verbali dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione sono redatti da un segretario che può essere un Consigliere d'Amministrazione nominato dal Presidente all'inizio della seduta del Consiglio, oppure un dirigente della Fondazione, appositamente nominato dal Presidente. I verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario.
7. Alle riunioni del Consiglio partecipano senza diritto di voto il Direttore generale e il Revisore Unico, può partecipare su invito il Direttore artistico della Fondazione.

Titolo VI - Il Presidente

Art. 14 Il Presidente

1. Il Presidente della Fondazione viene eletto dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi membri. La carica di Presidente ha la stessa durata del Consiglio di Amministrazione.
2. Il Presidente:
 - a) ha la legale rappresentanza della Fondazione;
 - b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, cura che ne vengano eseguite le deliberazioni;
 - c) sottopone alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione il bilancio d'esercizio predisposto dal Direttore generale e i programmi di attività predisposti dal Direttore artistico.
3. Il Presidente può adottare determinazioni immediatamente efficaci verso terzi nei limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione o adottare provvedimenti d'urgenza da portare successivamente a ratifica.
4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne adempie le funzioni il Vice-Presidente.

Titolo VII - Revisore Unico

Art. 15 Funzioni del Revisore Unico

1. Il Revisore Unico è nominato dalla Regione Toscana tra gli iscritti nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia. Il Revisore Unico esercita il controllo sull'amministrazione della Fondazione, riferendone almeno ogni trimestre con apposita relazione.

Art. 16 Durata in carica del Revisore Unico

1. Il Revisore resta in carica cinque anni.
2. In caso di vacanza nel corso del quinquennio il nuovo Revisore, che viene nominato con le modalità di cui all'art. 15, comma 1, scade comunque alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

Titolo VIII - Organizzazione

Art. 17 Direttore Generale

1. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il Direttore Generale:
 - a) coordina il lavoro del personale della Fondazione avvalendosi degli strumenti messi a disposizione dalla suddetta;
 - b) predispone i bilanci di previsione e consuntivo, vigila sull'andamento economico e finanziario;
 - c) cura l'organizzazione generale della Fondazione e i rapporti di gestione interni ed esterni. Pianifica il calendario di lavoro dell'orchestra d'intesa con la direzione artistica, nonché il calendario del Teatro Verdi di Firenze;
 - d) cura i rapporti con il personale e propone al Consiglio eventuali integrazioni e modifiche dell'organigramma;

- e) partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- f) assume le deleghe, anche di rappresentanza della Fondazione, su delibera del Consiglio di Amministrazione;
- g) ha poteri di gestione nell'ambito delle deleghe.

Art. 18 Direttore Artistico

1. Il Direttore Artistico è nominato dal Consiglio di Amministrazione fra musicisti di chiara fama nazionale ed internazionale esperti nella gestione/organizzazione delle istituzioni concertistiche.
2. Il Direttore Artistico:
 - a) predispone i programmi di attività dell'orchestra da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione previo verifica con il Direttore Generale.
 - b) cura la effettiva realizzazione della programmazione artistica nel rispetto dei budget di spesa assegnati dalla direzione generale nell'ambito del bilancio di previsione.
 - c) è responsabile dell'attività dell'orchestra e dei collaboratori esterni ospiti.
 - d) si rapporta e vigila sul regolare andamento dell'attività musicale direttamente e mediante i propri collaboratori.
 - e) propone variazioni e integrazioni dell'organico e dell'organigramma orchestrale anche nei singoli ruoli del mansionario.

Titolo IX - Bilancio e disposizioni finali

Art. 19 Il Bilancio

1. L'esercizio finanziario della Fondazione coincide con l'anno solare.
2. Il bilancio di esercizio della Fondazione è redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile in quanto compatibili, nonché secondo gli schemi contabili eventualmente stabiliti dalla Regione Toscana e/o dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e dagli ODC per gli enti non-profit.
3. Il bilancio consuntivo di esercizio predisposto dal Presidente e dal Direttore Generale deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, fatto salvo diverse disposizioni di legge.
4. Il bilancio preventivo di esercizio predisposto dal Presidente e dal Direttore Generale deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 novembre dell'anno precedente.
5. I bilanci devono essere comunicati al Revisore Unico almeno venti giorni prima della data fissata per la loro approvazione.

Art. 20 Controllo di gestione

1. E' istituito il controllo di gestione con il fine di verificare l'efficacia e l'efficienza dell'attività posta in essere dalla Fondazione.
2. Il controllo di gestione ha per oggetto l'intera attività della Fondazione ed è svolto in maniera continua secondo modalità che verranno stabilite dall'ordinamento funzionale dei servizi e del personale dipendente. Il controllo di gestione mira in particolare a verificare lo stato di attuazione dei programmi, nonché la corretta ed economica gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali.
3. Sovrintende il controllo di gestione il Direttore Generale della Fondazione.

Art. 21 Principi di organizzazione

1. Gli organi istituzionali curano la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare nonché la verifica delle risposdenze dei risultati.
2. I servizi della struttura operativa curano la gestione finanziaria e amministrativa.

Art. 22 Proroghe degli organi amministrativi

1. Per la ricostituzione degli organi amministrativi scaduti si applicano le disposizioni contenute nel decreto legge 16 maggio 1994 n. 293 convertito nella legge 15 luglio 1994 n. 444.

Art. 23 Norma finale

1. Con l'approvazione del nuovo Statuto il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori in carica proseguono il loro mandato fino alla nomina dei nuovi membri.

2. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di persone giuridiche private.